



Direzione Regionale della Lombardia

Settore Servizi e consulenza

Adempimenti fiscali Partecipanti Expo 2015

A cura dell'Ufficio Gestione Tributi

Il contenuto della presente guida rientra nell'ambito dell'attività di assistenza ai contribuenti e, pertanto, non è vincolante per l'Agenzia delle Entrate (Circ. n. 42 del 5 agosto 2011)

Sommario

Premessa	3
1. Identificazione fiscale dei partecipanti.....	3
1.1 Codice Fiscale persone fisiche	3
1.2 Codice Fiscale soggetti diversi	4
1.3 Semplificazioni relative alla documentazione per i Partecipanti Expo Milano 2015	6
2. Esercizio di un'impresa, arte o professione	6
2.1 Dichiarazione di inizio attività ai fini IVA	6
2.1 Attività economica svolta da soggetti non residenti.....	7
2.3 Semplificazioni relative all'attribuzione della Partita Iva per i Partecipanti Expo Milano 2015.....	9
3. Registrazione atti e contratti	10
3.1 Esenzioni "EXPO" su imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali	12
4. Misuratori fiscali e biglietterie automatizzate	12

Premessa

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions (di seguito Accordo con il BIE), stipulato a Roma l'11 luglio 2012, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ed entrato in vigore il 19 aprile 2013, disciplina le misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015.¹

Per i chiarimenti in merito alle disposizioni di carattere fiscale previste dal citato Accordo con riferimento ai diversi soggetti, che a vario titolo sono interessati all'evento in esame, è consultabile la [Circolare n. 26/E del 7 agosto 2014](#) e la [Risoluzione n. 10 del 2014](#), pubblicate anche in inglese e francese sulla pagina [Desk Expo 2015 e Desk "Destinazione Italia"](#) del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

I canali di assistenza ai Partecipanti all'EXPO sono:

- un help desk centrale (Expo2015@agenziaentrate.it) a cui possono essere inoltrati quesiti;
- una sezione [dedicata](#) del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate;
- un Punto di Contatto presso la Palazzina dei Servizi ai Partecipanti, che si occupa di fornire i servizi relativi all'identificazione del contribuente, registrazione atti e informazioni di carattere generale sugli adempimenti fiscali.

1. Identificazione fiscale dei partecipanti

1.1 Codice Fiscale persone fisiche

In Italia il codice fiscale è necessario per essere identificati nei rapporti con gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche. I cittadini residenti all'estero possono chiederne l'attribuzione alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza. Il codice fiscale viene attribuito dai Consolati attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe tributaria. In alternativa il codice fiscale può essere richiesto a qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il [modello AA4/8](#).

Insieme alla richiesta, dev'essere esibito un **documento di riconoscimento** in corso di validità. I cittadini provenienti da un Paese extra UE esibiscono in alternativa:

- il passaporto valido, con relativo visto (quando prescritto), o altro documento riconosciuto dalle autorità italiane

¹ Ulteriori specifiche disposizioni sono state introdotte da: D.M. 10/07/2012 (Applicazione dell'inversione contabile alle prestazioni edili rese nell'ambito dell' Expo 2015); D.P.C.M 3/08/2012 (Nomina del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione sulle esposizioni universali); D.P.C.M 9/10/2012 (Costituzione di una struttura di supporto del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia); D.P.C.M 22/10/2008 (Interventi necessari per la realizzazione dell'Expo 2015); Decreto-legge del 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2013, n. 71 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015).

- l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza (con relativa foto dell'interessato)
- il permesso di soggiorno valido
- la carta d'identità rilasciata dal comune di residenza.

Nel caso di cittadino straniero che richieda l'attribuzione del codice fiscale presso un Ufficio dell'Agenzia, **deve essere dimostrata la regolare presenza sul territorio dello Stato** (permesso di soggiorno o passaporto con visto, salvo per i cittadini dei [Paesi](#) per i quali il visto non è necessario per i soggiorni inferiori a 90 giorni)².

1.2 Codice Fiscale soggetti diversi

I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività Iva (enti, associazioni, fondazioni, ecc.), che non esercitano un'attività rilevante ai fini Iva, ma sono comunque obbligati a indicare il codice fiscale, ne devono fare richiesta a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia.

Per richiedere il codice fiscale, i soggetti diversi dalle persone fisiche utilizzano il [modello AA 5/6](#).

Documentazione da allegare al modello AA5/6

Al modello AA5/6 devono essere allegati i documenti richiesti dall'ufficio e presentati, unitamente ad esso, al fine di attestare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nel modello.

La documentazione richiesta ha la finalità di certificare l'esistenza del soggetto estero ed i suoi corretti dati identificativi, cioè

- denominazione
- sede estera
- legale rappresentante.

Essa può essere costituita dall'atto costitutivo o da una visura camerale, o da altro atto idoneo a certificare gli elementi identificativi del soggetto estero.

Legalizzazione degli atti formati all'estero

Gli atti formati all'estero, per avere valore legale fuori dallo Stato in cui sono stati redatti, devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero (art. 33 DPR 445/2000). La legalizzazione certifica la qualifica legale dell'autore della sottoscrizione e l'autenticità della stessa.

² In vista di Expo Milano 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Interno ed il Ministero degli Affari Esteri, hanno realizzato un [vademecum](#) sulle modalità di ingresso e di soggiorno in Italia dei partecipanti provenienti dai Paesi extra Ue aderenti.

Per i Paesi aderenti alla [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#) (ratificata dalla legge 20 dicembre 1966, n 1253) il regime di legalizzazione può essere sostituito dalla c.d. apostilla (una forma semplificata di legalizzazione), secondo il seguente modello³.

APOSTILLE	
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Stato:	
Il presente atto pubblico	
2. è stato firmato da	
3. operante in qualità di	
4. è munito del sigillo/bollo di	
Attestato	
5. in	6. il
7. dal	
8. col numero	
9. Sigillo/bollo	10. Firma

Traduzione degli atti redatti in lingua straniera

Per gli atti redatti in lingua straniera è necessaria l'allegazione di una traduzione in lingua italiana certificata come conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Pertanto anche le traduzioni redatte all'estero devono essere legalizzate (articolo 33, comma 3 DPR 445/2000). Sono valide:

- le traduzioni fatte o asseverate dalle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese estero in Italia e legalizzate dalla Prefettura
- le traduzioni giurate da un traduttore davanti al Tribunale;
- le traduzioni effettuate dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel Paese estero⁴.

Per i documenti redatti in inglese, francese, tedesco e spagnolo si ritiene valida una traduzione redatta a cura dell'interessato e da lui sottoscritta per garantirne la veridicità⁵.

³ Per i seguenti Paesi è previsto da specifiche Convenzioni internazionali l'esonero da ogni forma di legalizzazione: Austria; Belgio; Danimarca; Francia; Germania; Irlanda; Lettonia. Gli atti redatti dai Consolati esteri in Italia devono essere legalizzati dalla Prefettura per avere valore legale sul territorio Italiano, ad eccezione di quelli redatti dai Consolati degli Stati aderenti alla [Convenzione di Londra del 7 giugno 1978](#).

⁴ Nota n. 20685/92500 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1980.

⁵ Circolare Ministero delle Finanze n. 9/1987.

1.3 Semplificazioni relative alla documentazione per i Partecipanti Expo Milano 2015

Vista l'importanza e straordinarietà dell'evento espositivo Expo Milano 2015, per i Partecipanti che chiedono l'attribuzione del codice fiscale sono state previste delle importanti semplificazioni. In particolare, la documentazione ordinaria (visura camerale o atto costitutivo legalizzato e accompagnato da traduzione asseverata) può essere sostituita da una dichiarazione (*form*) sottoscritta dal Commissario Generale di Sezione e presentata ad EXPO Milano 2015 S.p.a. attestante la denominazione, la sede estera e il legale rappresentante⁶.

2. Esercizio di un'impresa, arte o professione

2.1 Dichiarazione di inizio attività ai fini IVA

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione ai sensi dell'art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 (utilizzando il [modello AA 9/11](#) per le persone fisiche o il [modello AA7/10](#) per i soggetti diversi)⁷.

La dichiarazione di inizio attività può essere presentata in via telematica o, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici dell'Agenzia delle Entrate⁸.

Soggetti obbligati all'utilizzo di "ComUnica"

I soggetti tenuti all'iscrizione al Registro delle imprese o al REA presentano la Comunicazione Unica⁹, mediante la quale presentano anche la dichiarazione di inizio/variazione/cessazione attività all'Agenzia di cui all'art. 35 DPR 633/72.

⁶ Il *form*, denominato "[Communication for running business activities](#)", viene presentato con i relativi allegati dal Commissariato Generale di Sezione ad Expo Milano 2015 che lo trasmette all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità con essa concordate. Pertanto il Partecipante non ufficiale che richiede l'attribuzione del c.f. o della P.IVA presso il Punto di Contatto, dovrà produrre esclusivamente il modello AA5/6 o AA7/10 compilato e sottoscritto e, ove necessario, il modello AA4/8 per la richiesta del c.f. del legale rappresentante.

⁷ Nella dichiarazione di inizio attività va indicato il codice attività che deriva dalla classificazione delle attività economiche effettuata periodicamente dall'ISTAT (c.d. classificazione ATECO) le cui note esplicative sono di ausilio per identificare il codice attività corretto. La tabella esplicativa è consultabile sul sito internet dell'AE in: [Home - Strumenti - Codici per i versamenti e codici attività](#) - Codici attività – Ateco. Sul sito dell'ISTAT è disponibile un motore di ricerca utile per l'individuazione del codice attività per parola chiave.

⁸ Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identità del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.

⁹ Introdotta dall'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40. La Comunicazione Unica si presenta in via telematica ed è indirizzata a tutti gli enti interessati. Dal 1° aprile 2010 è obbligatoria per i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese o al REA (Registro delle notizie economiche e amministrative), anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini IVA sia l'unico adempimento da svolgere.

Utili informazioni sui soggetti e le attività per le quali è necessaria l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese o al REA (Repertorio economico amministrativo che raccoglie le notizie di carattere statistico-economico amministrativo relative ai soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel Registro delle imprese) possono essere reperite sul sito della: [Camera di Commercio di Milano](#). Inoltre, per conoscere le attività economiche che è possibile esercitare, le autorizzazioni necessarie e l'ente di competenza, è possibile consultare la [banca dati delle attività economiche](#)¹⁰.

Apertura della partita Iva presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate

Possono continuare a richiedere l'attribuzione della partita Iva presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate i soggetti Iva che non hanno l'obbligo di iscrizione presso il Registro delle imprese o presso il Rea¹¹.

2.1 Attività economica svolta da soggetti non residenti

Gli istituti di identificazione dei soggetti non residenti che intendono svolgere un'attività economica in Italia sono:

- stabile organizzazione;
- nomina rappresentante fiscale;
- identificazione diretta (solo per soggetti UE).

Non è possibile per il soggetto non residente assumere duplice posizione IVA: gli istituti della rappresentanza fiscale e dell'identificazione diretta sono alternativi tra loro.

In alternativa è sempre possibile la costituzione di una società di diritto italiano (ad esempio una s.r.l.)

Stabile organizzazione

La definizione di stabile organizzazione¹² (SO) ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette è chiaramente illustrata nella [Circolare 26/E del 2014](#)¹³ relativa alle questioni di carattere fiscale connesse all'Esposizione Universale di Milano del 2015, alla quale si

¹⁰ Come previsto dal [D.P.R. 160/2010, art 5 comma 2](#), la SCIA (segnalazione certificata inizio attività) può essere presentata al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) per il tramite della Camera di Commercio territorialmente competente, allegandola ad una pratica di [Comunicazione Unica](#). Altre informazioni utili possono essere reperite al seguente indirizzo: <http://www.mi.camcom.it/assistenza-specialistica-registro-imprese>.

¹¹ Si tratta dei lavoratori autonomi esercenti arti o professioni (art. 53 del Tuir) e le forme associate di attività dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c. (art. 55, comma 2, lettera a), Tuir). Per tutte le attività residuali rientranti nell'articolo 55, comma 2, lettera a), del Tuir, quando non organizzate in forma d'impresa, va valutato caso per caso l'obbligo di apertura con la procedura ComUnica, considerando se esse debbano o meno essere iscritte nelle sezioni speciali ovvero tra i piccoli imprenditori ex articolo 2083 c.c. o tra le imprese artigiane ex legge 443/1985.

¹² L'apertura della Partita IVA (come le successive variazioni) avviene telematicamente attraverso il canale ComUnica ([Prontuario della CCIA](#)).

¹³ Paragrafo 4.1: "(...) si ritiene che qualora nello spazio espositivo di un Partecipante Ufficiale o Non Ufficiale fosse svolta un'attività commerciale, in linea di principio si debba considerare esistente una stabile organizzazione".

rinvia. In particolare, essa precisa che nella fattispecie in esame (EXPO Milano 2015) *“il requisito temporale vada adattato alla durata limitata dell’evento, il quale in ogni caso è destinato a protrarsi per 6 mesi. Si ritiene dunque verificato il requisito temporale necessario affinché possa essere configurata l’esistenza di una stabile organizzazione quando un partecipante svolge nel territorio italiano un’attività commerciale”*.

Rappresentante fiscale

Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per la configurazione di una SO, i soggetti non residenti possono avvalersi di un rappresentante fiscale (persona fisica o giuridica) residente, nominato ai sensi dell’art. 17 DPR 633/72 (con il modello AA7/10 o AA 9/11), al fine di adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dalla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto.

La nomina avviene anteriormente alla data della prima operazione nelle forme previste dall’art. 1 DPR 441/1997, ossia alternativamente con:

- atto pubblico;
- scrittura privata registrata;
- lettera di incarico annotata in apposito registro (c.d. Modello VI) presso l’Ufficio territoriale competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante.

Il rappresentante richiede l’attribuzione della Partita Iva al soggetto non residente in qualità di rappresentante fiscale (codice carica 6) e risponde in solido con il rappresentato. L’adempimento può essere effettuato alternativamente in Ufficio o telematicamente (con presentazione del modello AA7/10 o AA9/11).

Identificazione diretta

I soggetti non residenti (persone fisiche e soggetti diversi) che intendono esercitare attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità Europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta¹⁴, che ai sensi del secondo comma dell’art. 17 citato, intendono porre in essere in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA, devono identificarsi direttamente presentando il [modello ANR/3](#)¹⁵.

Le dichiarazioni per l’identificazione diretta nello Stato con conseguente attribuzione di partita IVA, devono essere presentate all’Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara, cui è attribuita la competenza in tale materia, secondo le seguenti modalità:

- direttamente all’ufficio (anche a mezzo di persona appositamente delegata);
- a mezzo servizio postale mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, nonché la certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell’IVA posseduta nello Stato di appartenenza.

¹⁴ Al momento non esistono convenzioni con paesi diversi da quelli UE.

¹⁵ Nel modello ANR dev’essere necessariamente compilato il campo relativo al NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO. Quindi il soggetto richiedente dev’essere già in possesso di partita IVA (o altro identificativo) nello Stato di residenza.

Le dichiarazioni di variazione dati ovvero di cessazione attività possono invece essere presentate, oltre che secondo le modalità sopra descritte, anche per via telematica, direttamente o mediante intermediari abilitati.

Per i Partecipanti ad Expo Milano 2015, vista l'eccezionalità dell'evento e la presenza del punto di contatto dell'AE presso il CSP, il modello ANR potrà essere presentato al punto di contatto, per il successivo inoltro al Centro Operativo di Pescara.

2.3 Semplificazioni relative all'attribuzione della Partita Iva per i Partecipanti Expo Milano 2015

Vista l'eccezionalità dell'evento espositivo, per semplificare gli adempimenti dei Partecipanti all'esposizione, la Camera di Commercio di Milano¹⁶ e l'Agenzia delle Entrate hanno previsto delle importanti semplificazioni per i soggetti non residenti che intendono svolgere un'attività nell'ambito di Expo Milano 2015.

La partita IVA può essere richiesta direttamente presso gli Uffici dell'Agenzia e, in particolare, presso il Punto di Contatto presente nel Centro Servizi per i Partecipanti, se più agevole per l'utente, anche se rientrante tra i soggetti obbligati ad utilizzare "ComUnica".

Va evidenziato che l'iscrizione di un'unità locale alla Camera di Commercio non necessariamente involge profili fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate¹⁷. I profili fiscali subentrano solo quando tale unità configura una stabile organizzazione ai fini IVA e delle imposte dirette, fattispecie che può verificarsi anche successivamente all'iscrizione dell'unità alla Camera di Commercio¹⁸. In questo caso la richiesta e l'attribuzione della partita IVA avverrebbero in via separata rispetto a qualunque adempimento alla Camera di Commercio avvenuto in precedenza.

I soggetti che operano nell'ambito dell'evento EXPO per **un periodo non superiore ai 30 giorni** non sono tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese, ma - in

¹⁶ Maggiori dettagli sugli adempimenti dei Partecipanti relativi a SCIA e SUAP possono essere reperiti nel sito della CCIA di Milano: [PROCEDURE ISCRITTIVE SEMPLIFICATE per agevolare la partecipazione delle imprese a EXPO 2015](#).

¹⁷ Uno show room, ad esempio, non è stabile organizzazione quando è utilizzato solo per fini di esposizione ed informativi. Anche la Camera di Commercio, in occasione dell'evento Expo Milano 2015, ha previsto una serie di semplificazioni relative agli adempimenti di sue competenza, come ad esempio la possibilità di aprire unità locale operativa/ufficio di rappresentanza anche prima dell'inizio effettivo dell'attività contestualmente all'inoltro della SCIA EXPO semplificata al SUAP indicando il periodo di svolgimento di attività in relazione all'EXPO (ovvero un periodo superiore ai 30 gg. tra il 1 maggio e il 31 ottobre 2015).

¹⁸ Lo svolgimento di un'attività commerciale da parte di un soggetto estero in occasione di Expo Milano 2015 e per la durata dell'evento comporta l'esistenza di una stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. Ciò anche se detta stabile risulta registrata alla Camera di Commercio come unità locale e non come stabile organizzazione. Ai fini fiscali, infatti, ciò che rileva è la situazione di fatto e non il dato formale. Pertanto se l'unità locale svolge di fatto un'attività commerciale in occasione e per la durata di EXPO, questa è una stabile organizzazione sia fini delle imposte dirette (IRES e IRAP), sia ai fini IVA. Affinché possa essere configurata l'esistenza di una stabile organizzazione è necessario *in primis* che il soggetto estero svolga tramite la stessa un'attività d'impresa secondo le modalità chiarite nel Commentario OCSE all'articolo 5 del Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito. In altri termini l'unità locale può essere ritenuta una stabile organizzazione se effettivamente svolge un'attività d'impresa.

base alle indicazioni fornite dalla Camera di commercio - devono presentare la SCIA al SUAP del Comune di Milano o Rho; esse dovranno presentare preventivamente all’Agenzia delle Entrate il mod. AA7/10 o il mod. AA5/6 a seconda che effettuino o meno attività commerciali. Il codice fiscale del rappresentante è necessario in entrambi i casi.

I soggetti che operano nell’ambito di EXPO per un **periodo superiore a 30 giorni**, devono iscriversi in Camera di commercio (al RI o al REA a seconda che aprano una sede secondaria o una unità locale) con la Comunicazione Unica.

Se svolgono attività commerciale, presentano quindi il mod. AA7/10 (o l’AA9/11 nel caso si tratti di ditte individuali) nell’ambito della ComUnica, ferma restando la possibilità di presentare il mod AA7/10 o AA9/11 direttamente all’Agenzia, se ritenuto più semplice per l’utente.

Se non svolgono attività commerciale, dovranno richiedere all’Agenzia il codice fiscale con il mod. AA5/6; in tal caso è necessaria l’indicazione del codice fiscale del rappresentante legale.

3. Registrazione atti e contratti

In generale devono essere registrati:

- gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato;
- gli atti formati all'estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto degli stessi;
- i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite);
- i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).

Gli atti soggetti a registrazione possono esserlo in termine fisso (parte prima della tariffa allegata al DPR 131/1986) o in caso d'uso (parte seconda). In ogni caso, chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto. La registrazione viene richiesta a qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate con il [Modello 69](#)¹⁹.

I contratti di locazione²⁰, invece, possono essere registrati:

¹⁹ Maggiori informazioni possono essere reperite nella [scheda informativa](#) per la registrazione degli atti.

²⁰ I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, sull'attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE). La copia dell'APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (DI 145/2013)

- utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici;
- richiedendo la registrazione in ufficio; in questo caso è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilare il [Modello RLI](#);
- incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato.

I soggetti che non hanno l’obbligo della registrazione telematica²¹ possono richiedere la registrazione presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate (non necessariamente, quindi, presso l’ufficio competente in relazione al proprio domicilio fiscale). Per la registrazione è necessaria la seguente documentazione:

- almeno due copie, con firma in originale, del contratto da registrare
- la richiesta di registrazione, ossia il [Modello RLI](#) compilato.
- se i contratti da registrare sono più di uno, bisogna predisporre un elenco, utilizzando il "modello RR", in cui vanno indicati i contratti da registrare
- i contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (ex marca da bollo), con data di emissione non successiva alla data di stipula, da applicare su ogni copia del contratto da registrare. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe
- la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro effettuata con [Modello F24 Elementi identificativi](#).

In alternativa, le imposte di bollo e di registro possono essere versate richiedendo l’addebito sul proprio c/c utilizzando il [modello di richiesta di addebito su conto corrente](#).

L’importo dovuto varia a seconda dell’immobile locato o affittato²².

IMMOBILE	PERCENTUALE
Fabbricati a uso abitativo	2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità
Fabbricati strumentali per natura	1% del canone annuo, se la locazione è effettuata da soggetti passivi Iva
	2% del canone, negli altri casi
Fondi rustici	0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità
Altri immobili	2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità

²¹ Sono obbligati alla registrazione telematica i possessori di almeno 10 immobili e gli agenti immobiliari.

²² Maggiori informazioni possono essere reperite nella pagina del sito dell’Agenzia dedicata alla [registrazione dei contratti di locazione](#).

3.1 Esenzioni “EXPO” su imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali

Come esplicitato nella [Circolare 26/E](#) del 2014, l’art. 10, comma 3, dell’Accordo con il BIE prevede l’esenzione dall’imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale per gli atti di acquisto di beni e servizi effettuati dai Commissari Generali di Sezione per il perseguimento dei propri fini istituzionali espositivi e non commerciali.

La registrazione va richiesta dal Commissariato Generale di Sezione o di chi ne ha la rappresentanza:

- in genere nel termine di 20 giorni dalla data dell’atto, se perfezionato in Italia;
- nel termine di 30 giorni dalla data dell’atto, per atti pubblici e scritture private autenticate registrati con modalità telematiche, nonché per i contratti di locazione e affitto di beni immobili;
- nel termine di 60 giorni dalla data dell’atto, se quest’ultimo ha ad oggetto beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato ed è perfezionato all’estero.

Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’Accordo con il BIE, l’esenzione delle imposte di registro, bollo, ipotecaria e catastale spetta ai Partecipanti Non Ufficiali limitatamente agli atti, transazioni e operazioni finanziarie relativi ai fabbricati dagli stessi utilizzati ai fini della partecipazione ad Expo Milano 2015. Ne consegue che, a differenza del Partecipanti Ufficiali, tutti agli atti, transazioni e operazioni finanziarie poste in essere dai Partecipanti Non Ufficiali che non hanno ad oggetto i predetti fabbricati assolvono le imposte in esame secondo le disposizioni ordinariamente previste.

4. Misuratori fiscali e biglietterie automatizzate

Il registratore di cassa, è un dispositivo meccanico o elettronico per calcolare e memorizzare le transazioni di vendita. Il registratore di cassa stampa una ricevuta per l’acquirente che reca i dettagli della transazione, del pagamento, la data dell’acquisto e l’identificativo della cassa che ha eseguito l’operazione.

Lo scontrino fiscale deve essere emesso al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna della merce se anteriore al pagamento, in quanto la consegna della merce costituisce il momento impositivo che determina il nascere dell’obbligo del pagamento del tributo indipendentemente dall’intervento o meno del pagamento.

L’elenco dei laboratori e tecnici abilitati all’installazione e altre informazioni utili sono consultabili nella pagina dedicata ai [misuratori fiscali](#) e alle [biglietterie automatizzate](#) dell’Agenzia delle Entrate²³.

²³ Utili informazioni sono consultabile anche sul sito della Guardia di Finanza, nella pagina dedicata a [scontrini e ricevute fiscali](#).